

VERBALE DI ACCORDO

Per l'istituzione di un trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2015

Il giorno 30 marzo 2015, nella sede della Cassa edile di Udine, si sono incontrati:

- il Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie – Ance dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine rappresentato dall'Ing. Piero Petrucco, dall'ing. Angela Martina e dal dr. Aurelio Di Giovanna;
- la Confartigianato di Udine rappresentata dal Presidente pro-tempore Dr. Graziano Tilatti e dal geom. Daniele Cuciz,
- la CNA Friuli Venezia Giulia - Sezione provinciale di Udine rappresentata dal Presidente del Consiglio Provinciale CNA Costruzioni sig. Giuseppe Polignone,
e
- la FeNEAL-UIL di Udine rappresentata dai sigg. Massimo Minen;
- la FILCA-CISL Friuli Venezia Giulia rappresentata dal sig. Gianni Barchetta;
- la FILLEA-CGIL di Udine, rappresentata dal sig. Emiliano Giareghi

premesse:

1. che la crisi generalizzata che sta colpendo il settore delle costruzioni edili ha determinato un considerevole ridimensionamento dei livelli occupazionali del comparto;
2. che i lavoratori del settore edile subiscono, in base alla normativa nazionale in materia di ammortizzatori sociali, una situazione di svantaggio rispetto ai lavoratori dell'industria – a parità di dimensione occupazionale dei datori di lavoro che li occupano – per quanto attiene all'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito in caso di licenziamento collettivo;
3. che la Regione FVG ha approvato la L. R. n.27/2014 con la quale, all'art. 9, comma 26 conferisce a ciascuna Cassa Edile del Friuli Venezia Giulia un contributo economico finalizzato al cofinanziamento di una prestazione *una tantum* per garantire ai lavoratori operai edili, che siano stati licenziati nel 2015 e che abbiano maturato almeno 3 mesi continuativi di disoccupazione, un trattamento di sostegno al reddito integrativo e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale;
4. che, compatibilmente con le risorse disponibili, si ritiene opportuno aderire all'iniziativa regionale garantendo un sostegno economico a favore di quei lavoratori che, a causa del perdurare della crisi in edilizia, nell'anno 2015 hanno perso il proprio posto di lavoro;

si conviene e stipula quanto segue:

- a. le premesse fanno parte integrante dell'accordo;
- b. viene istituita a carico della Cassa Edile di Udine una prestazione eccezionale ed una tantum di sostegno al reddito degli operai edili licenziati nel 2015, che al momento della presentazione della richiesta risultino disoccupati da almeno 3 mesi, già dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile di Udine al momento del licenziamento e che, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano maturato almeno 600 ore denunciate e regolarmente versate presso le Casse Edili del Friuli Venezia Giulia;
- c. che, ai fini della maturazione del diritto alla prestazione, i lavoratori dimessisi per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione per almeno tre mensilità si considerano equiparati ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, in conformità a quanto stabilito dalla regione stessa con la sua nota del 10 ottobre 2014, prot.0053233/P;
- d. per il raggiungimento delle 600 ore verranno considerate valide le seguenti ore: ore ordinarie di lavoro, ore oggetto di integrazione salariale, malattia, infortunio, ferie e festività;

- e. l'importo della prestazione sarà pari a 800,00 € per lavoratore, al lordo delle ritenute di legge;
- f. la prestazione verrà erogata una sola volta per ogni lavoratore in possesso dei requisiti, non ha carattere continuativo ed è legata alla disponibilità economica dei fondi relativi e destinati al finanziamento di tale prestazione così come definiti successivamente;
- g. una volta definito ai sensi dell'art.9, comma 31 della L.R. n. 27/2014 il cofinanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia a favore della Cassa Edile di Udine, sarà compito della medesima Cassa Edile determinare l'importo massimo di spesa a suo carico, tenendo in considerazione e nel rispetto delle percentuali di cui al comma 27 dell'art. 9 della richiamata L.R. n.27/2014;
- h. le domande dovranno essere evase a mano a mano che le stesse perverranno agli uffici della Cassa Edile e in nessun caso la Cassa erogherà trattamenti di sostegno per un ammontare diverso da quello indicato alla precedente lettera d);
- i. al fine del rispetto del limite di spesa di cui alla lettera f), la Cassa Edile provvederà a liquidare le richieste in ordine cronologico di arrivo, fino a concorrenza dei fondi disponibili;
- j. per la definizione dell'ordine cronologico verrà considerata la data d'arrivo della richiesta qualora questa sia stata compilata in modo corretto e sia corredata da tutta la documentazione necessaria così come prevista dal regolamento, allegato al presente accordo di cui fa parte integrante; viceversa sarà tenuta in considerazione la data di perfezionamento della pratica qualora la richiesta risulti incompleta o priva degli allegati richiesti;
- k. il presente accordo avrà efficacia tra le Parti e la Cassa Edile ne darà applicazione solo nel caso in cui tutte le Casse Edili del Friuli Venezia Giulia istituiscano una prestazione con le medesime caratteristiche, anche regolamentari, di quella qui prevista, garantendo, in questo modo, un carattere di uniformità in tutti i territori provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto

Udine, 30 marzo 2015

Per ANCE Udine

Per Confartigianato Udine

Per C.N.A. di Udine

Per Feneal Uil Udine

Per Filca Cisl FVG

Per Fillea Cgil Udine

The image shows six horizontal lines for signatures. From top to bottom:

- A signature for ANCE Udine.
- A signature for Confartigianato Udine.
- A signature for C.N.A. di Udine.
- A signature for Feneal Uil Udine.
- A signature for Filca Cisl FVG, with the name 'Giovanni D'Amico' written above it.
- A signature for Fillea Cgil Udine.

ALLEGATO
REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE
DI SOSTEGNO AL REDDITO
PER I LAVORATORI EDILI

A decorrere dal 1° aprile 2015, gli operai edili licenziati nel 2015 già dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile e che risultino disoccupati continuativamente da almeno 3 mesi, ovvero i lavoratori dimessisi per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione per almeno tre mensilità, potranno presentare richiesta alla Cassa Edile di Udine al fine di ottenere l'erogazione di un trattamento di sostegno al reddito. L'importo, da erogarsi in un'unica soluzione, è pari a € 800,00 al lordo delle ritenute di legge.

Ha titolo per ottenere la prestazione di cui sopra il lavoratore che:

1. sia stato licenziato nel 2015 ovvero si sia dimesso per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione per almeno tre mensilità;
2. alla data della presentazione della richiesta:
 - a) risulti in stato di disoccupazione;
 - b) risulti avere mantenuto lo stato di disoccupazione per almeno 3 mesi continuativi successivamente alla data del licenziamento;
3. sia stato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, dipendente di una impresa iscritta alla Cassa Edile di Udine;
4. abbia registrato a suo favore, nei 12 mesi precedenti il licenziamento, almeno 600 ore regolarmente denunciate e coperte da versamento presso il sistema delle Casse Edili del Friuli Venezia Giulia: per il raggiungimento di detto limite di 600 ore verranno considerate valide le ore di lavoro ordinarie, le ore oggetto di integrazione salariale, di malattia, di infortunio, di ferie e di festività;

Per ottenere la prestazione una tantum si dovrà:

1. compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile sul sito della Cassa Edile di Udine;
2. allegare alla richiesta il certificato di disoccupazione storico e copia della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciati dal competente Centro per l'Impiego;
3. consegnare la domanda con tutti gli allegati richiesti dopo che siano compiutamente trascorsi 3 mesi continuativi di disoccupazione e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2016.

La prestazione non ha carattere continuativo, è legata alla disponibilità economica dei fondi relativi e in nessun caso sarà ripetuta.

La Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ove quella presentata non venisse ritenuta sufficiente. Eventuali integrazioni dovranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Cassa, pena il rigetto della richiesta di prestazione del lavoratore.

Nel rispetto del limite di spesa che la Cassa ha destinato per tale prestazione, le richieste pervenute verranno liquidate, previa verifica della sussistenza dei requisiti, in ordine cronologico di arrivo.

Per la definizione dell'ordine cronologico verrà considerata la data di arrivo della richiesta qualora questa sia stata compilata in modo corretto e abbia in allegato tutta la documentazione necessaria, viceversa sarà tenuta in considerazione la data di perfezionamento della pratica qualora la richiesta risulti incompleta o priva degli allegati richiesti.

La prestazione verrà erogata entro 60 giorni dalla fine del mese di presentazione della domanda. Quest'ultimo termine decorre dalla data di perfezionamento della pratica.